

I TIPI DI SUCCESSIONE

ALLA CASSA DEI TRIBUTI

DONAZIONI E PASSAGGI DI IMPRESE

Regole e documenti

La tassa scatta oltre il milione

È questa la franchigia prevista per il coniuge e ciascun figlio

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

■ L'imposta di successione (e di donazione) negli ultimi anni è spesso stata nel "mirino" del legislatore. Infatti - e indipendentemente dagli incassi per lo Stato - il fatto che occorra o meno (e in che misura) tassare la trasmissione a determinati soggetti di un patrimonio a titolo gratuito è un tema politicamente sensibile. Di qui le "giravolte" che questo tipo di prelievo ha subito dal 2001 a in poi: soppressione, reintroduzione, infine, rimodulazione.

La misura

Attualmente l'imposta è disciplinata dal Testo unico di cui al decreto legislativo 346/1990, con le modifiche (principalmente le aliquote e le franchigie) varate successivamente e riassunte nella tabella qui a lato.

a) Se eredi sono il coniuge o i parenti in linea retta del defunto, l'aliquota è del 4% sul valore dell'attribuzione eccedente la soglia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario: se, quindi, il defunto lascia il coniuge e un figlio e un'eredità del valore di 2,3 milioni di euro, si tassa con il 4 per cento il valore di euro 300mila.

b) Se eredi sono fratelli e sorelle del defunto, va applicata l'aliquota del 6% al valore dell'attribuzione eccedente la soglia di 100mila euro per ciascun beneficiario. E così, se il defunto lascia il coniuge e due fratelli, con attribuzione di 1,5 milioni per ciascuno, il coniuge è tassato con il 4 per cento del valore di euro 500mila mentre ciascun fratello è tassato con il 6 per cento del valore di 1,4 milioni.

c) Se eredi sono altri parenti del defunto fino al quarto grado (ad esempio, un cugino

del defunto), affini in linea retta del defunto (il genero, il suocero) oppure affini in linea collaterale del defunto fino al terzo grado (un cognato), l'aliquota da applicare al valore ereditato è del 6% e, in questo caso, non è prevista alcuna franchigia.

d) Se infine succedono al defunto soggetti diversi da quelli elencati in precedenza, si applica l'aliquota dell'8% senza franchigie. È, quest'ultimo, il frequente caso dei conviventi non coniugati: per le convivenze, infatti, la nostra legge non prevede regole particolari.

In tema di franchigia, la legge ha un particolare riguardo per il successore che sia portatore di un handicap qualificato «grave»: in questo caso, infatti, a prescindere dal rap-

porto di parentela o affinità tra il defunto e l'erede handicappato, questi comunque beneficia di una franchigia di 1,5 milioni.

Il valore

Il valore cui applicare le predette aliquote è, di regola, il valore "corrente" dei beni che compongono l'asse ereditario (si vedano però gli articoli qui a fianco per lo specifico caso in cui l'eredità comprenda immobili o titoli di Stato). Ad esempio, il denaro liquido va considerato per il suo valore nominale e i titoli quotati vanno considerati per il valore della loro quotazione al giorno del decesso.

Per assolvere l'obbligo di pagamento dell'imposta di successione occorre presentare all'agenzia delle Entrate l'apposito «modello 4» (e cioè la cosiddetta dichiarazione di successione, reperibile presso ogni ufficio locale dell'Agenzia o sul suo sito internet), predisposto appunto per segnalare al fisco l'identità del defunto e dei suoi successori nonché la composizione dell'asse ereditario.

La dichiarazione

La presentazione della dichiarazione di successione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, corrispondente, di regola, alla data di morte del contribuente. Competente a ricevere la dichiarazione di successione è l'ufficio dell'agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto.

Se la dichiarazione di successione viene spedita per posta (tramite raccomandata), si considera presentata nel giorno in cui è stata spedita (fa fede il timbro postale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aliquote e sconti

Il regime tributario per le successioni e le donazioni

IMPOSTA DI SUCCESSIONE O DI DONAZIONE	
CONIUGE, PARENTI IN LINEA RETTA	
4%	(con franchigia di un milione di euro per ogni beneficiario sul valore della donazione o sul valore netto dell'asse ereditario)
FRATELLI E SORELLE	
6%	(con franchigia di 100mila euro) sul valore della donazione o sul valore netto dell'asse ereditario
ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO, AFFINI IN LINEA RETTA, AFFINI IN LINEA COLLATERALE FINO AL 3° GRADO	
6%	(senza franchigia) sul valore della donazione o sul valore netto dell'asse ereditario
ALTRI SOGGETTI	
8%	(senza franchigia) sul valore della donazione o sul valore netto dell'asse ereditario
IMPOSTA IPOTECARIA	
2%	sul valore catastale degli immobili in donazione o in successione (oppure euro 168 se si tratta di "prima casa" per uno dei beneficiari)
IMPOSTA CATASTALE	
1%	sul valore catastale degli immobili in donazione o in successione (oppure euro 168 se si tratta di "prima casa" per uno dei beneficiari)
Nota: tabella valevole per le successioni dal 3 ottobre 2006 e per le donazioni dal 1° gennaio 2007	

IMMOBILI

1 | VALORE E CONTI

La prima casa resta fuori dall'imponibile

■ Se l'eredità comprende beni immobili, il loro valore concorre alla quantificazione dell'imponibile su cui applicare le aliquote dell'imposta di successione. La presenza di immobili in successione fa scattare inoltre l'applicazione delle imposte ipotecaria (con l'aliquota del 2%) e catastale (con l'aliquota dell'1%).

Gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili, che devono essere trattate al loro valore corrente), vanno tuttavia considerati non secondo il loro valore di mercato, ma per il loro valore catastale, e cioè moltiplicando la rendita ad essi attribuita dal Catasto per i coefficienti di aggiornamento applicabili caso per caso, seguendo il complicato percorso qui di seguito descritto:

1) bisogna innanzitutto rivalutare la rendita catastale con le seguenti aliquote: 5% per la rendita catastale dei fabbricati; 25% per i redditi dominicali dei terreni;

2) il prodotto così ottenuto va poi moltiplicato per i seguenti coefficienti: 75, per i terreni; 34, per i fabbricati di categoria «C/1» (i negozi) e quelli del gruppo «E»; 50, per i fabbricati di categoria «A/10» (uffici) e del gruppo «D» (opifici); 100, per tutti gli altri fabbricati e, quindi, in particolare, per le abitazioni.

Va sottolineato che, al risultato così ottenuto, non si applicano, per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta di successione (ma solo per le imposte ipotecaria e catastale), né l'aumento del 10% di cui all'articolo 2, comma 63, legge 350/2003, né l'aumento di detto 10% al 20% per gli immobili diversi dalla prima casa di cui all'articolo 1-bis, comma 7, D 168/2004, in quanto si tratta di

disposizioni dettate appunto «ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale»; e che, nell'infrequente caso degli immobili del gruppo catastale «B», la rivalutazione effettuata con le predette regole va aumentata (sempre non ai fini dell'imposta di successione, ma solo di quelle ipotecaria e catastale) del 40% (articolo 2, comma 45, D 162/2006).

Nel caso in cui uno degli eredi abbia i requisiti per l'acquisto della prima casa, il valore di questa abitazione concorre all'imponibile ai fini dell'imposta di successione ma sconta le imposte ipotecaria e catastale solo nella misura fissa di 168 euro per ciascuna (e non in quella proporzionale). I requisiti in questione sono principalmente i seguenti:

a) deve trattarsi di una casa d'abitazione «non di lusso»; b) l'immobile deve essere nel territorio del Comune in cui l'erede ha o stabilisce, entro 18 mesi dall'apertura della successione, la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'erede svolge la propria attività;

c) l'erede deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile ereditato;

d) l'erede deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TITOLI DI STATO

BoT e affini

Sulla trasmissione dei titoli di Stato sussiste una rilevante differenza di tassazione, a seconda che si tratti di trasferimenti per donazione o per successione ereditaria. Infatti:

a) sotto il profilo della imposta di successione, i titoli di Stato sono dichiarati come beni che «non concorrono a formare l'attivo ereditario» dall'articolo 12, comma 1, lettere h) e i), Dlgs 346/1990 (e quindi al loro valore non si applica imposta di successione); b) si applica, invece, l'imposta di donazione: infatti, mentre prima del decreto legge 323/1996, l'articolo 59, comma 1, lettera b) del Dlgs 346/1990 equiparava, sotto il profilo dell'esenzione da imposta, sia i titoli di Stato donati che quelli oggetto di successione ereditaria, per effetto del detto Dlgs 323/2006 l'esenzione per i titoli donati venne soppressa.

I fondi comuni

Quanto poi alle quote di fondo comune d'investimento mobiliare che siano comprese in un'eredità, esse vanno considerate, a causa della detassazione dei Titoli di Stato, non per il loro intero valore, bensì scomputando il valore dei titoli di Stato stessi che siano compresi nel patrimonio del fondo alla data in cui si verifica la morte del quotista (circolare ministeriale 37/E del 15 febbraio 1999).

In altri termini, bisogna sottrarre dal valore della quota di fondo comune appartenente al defunto una percentuale di valore pari al "peso" percentuale rappresentato dai titoli di Stato nel complessivo patrimonio appartenente al fondo comune.

Questo calcolo non è complicato, in quanto è prassi delle società che gestiscono i fondi comuni di investimento mobiliare rilasciare agli eredi del quotista defunto una certificazione nella quale, oltre al valore delle quote del fondo appartenenti al defunto alla data della sua morte, si evidenzia il peso percentuale, a tale data, dei titoli di Stato rispetto al patrimonio complessivo del fondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSULTATECI.

CONTABILITÀ FACILE. UN SUPPORTO INDISPENSABILE PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE CONTABILE.

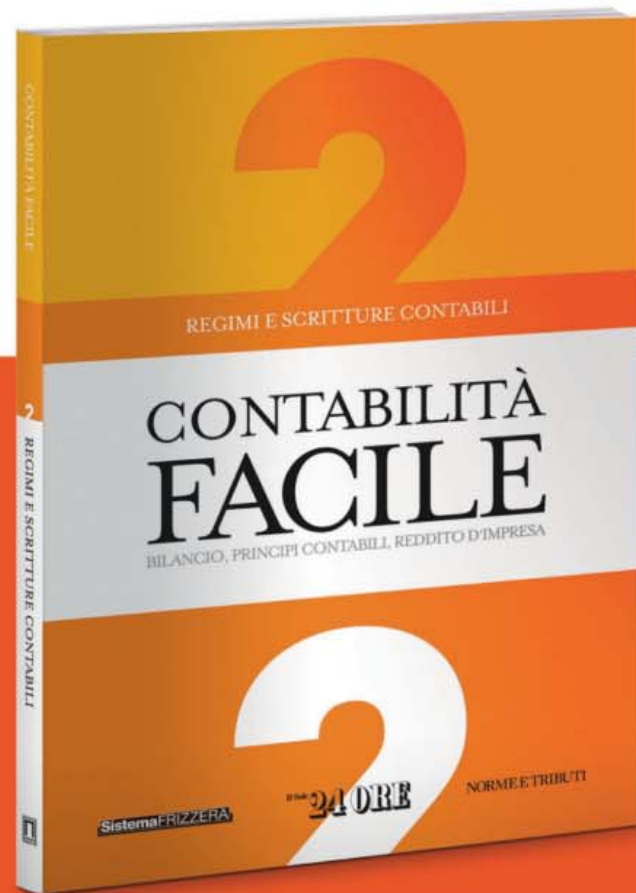
Contabilità Facile è un'opera autorevole ma soprattutto uno strumento operativo insostituibile. Pensata per dare un supporto prezioso ai contabili di aziende grandi e piccole, contiene tutto quello che serve per una efficiente gestione contabile. In ogni numero, un'analisi approfondita di bilanci e scritture contabili, con un corredo di casi pratici, esempi di scritture, schemi e tavole riepilogative in perfetto "stile Frizzera". Inoltre una selezione da Norme e Tributi dei contenuti di dottrina e i quesiti più rappresentativi risolti dai principali Autori

de "L'Esperto Risponde". Come avere un consulente sempre a propria disposizione. In edicola a 9,90 €.



Scarica l'applicazione gratuita di Contabilità Facile dall'app store.

In collaborazione con:



www.ilssole24ore.com/contabilitafacile

NORME E TRIBUTI

Sistema FRIZZERA

*Oltre al prezzo del quotidiano. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa. Opera composta da 11 uscite.